



COMUNE DI TRINITA'

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 08/03/2017

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017 - ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONI**

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di marzo alle ore undici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco	Sì
2. GERBAUDO SIMONE - Consigliere	Sì
3. BESSONE CRISTINA - Consigliere	No
4. DOTTA GIOVENALE - Assessore	Sì
5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
6. BIALE CLAUDIO - Consigliere	Sì
7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Vice Sindaco	Sì
8. PENSATO LOREDANA - Consigliere	Sì
9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere	No
10. MANASSERO STEFANO - Consigliere	No
11. CURTI MARCO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

C.C. n. 2 del 08/03/2017

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017 – ALIQUOTA TRIBUTI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo unico della Legge di Bilancio 2017 al comma 42 conferma anche per l'anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria in vigore nel 2015, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali;

Visti:

- l'art. 1, comma 639 e successivi, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”*, il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come modificati e integrati dagli articoli 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio 2014, n. 68;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha disposto la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016/2018, da parte dei Comuni, al 30 aprile 2016;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;
- il comma 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale è stata sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che, tuttavia, tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il comma 25 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha abrogato l'IMU secondaria istituita dall'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento alle modifiche in materia di IMU e TASI (commi 10-13-14-15-21-22-23-24-28-53-54);
- l'art. 1, comma 683 L. n. 147/2013 che prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro

prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i seguenti: cura del verde pubblico, gestione rete stradale comunale, sgombero neve, arredo urbano, funzionamento scuole;

Visto in particolare l'art. 1, comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica (IUC)”;

Rilevato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione);

Ritenuto procedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione ed in calce riportati;

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal signor Presidente:

Presenti: n. 7, Votanti: n. 7, Voti favorevoli: n. 7, Astenuti: zero, Voti contrari: zero,

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2017, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), l'aliquota della TASI come segue:
 - a) Uno per mille da calcolare sulla base imponibile I.M.U. e di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ernesta Zucco

PARERI AI SENSI DELL'ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gianluigi Manzone

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi rimarrà fino alla data del 29/03/2017.

Trinità, li 14/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, li _____

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Trinità, li 14/03/2017

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI